

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PAPPALARDO, LARIZZA, CAZZARO,
GAMBINI, MACONI, MICELE e NIEDDU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996

Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che detta norme per la disciplina delle attività dell'industria grafica, e delle imprese artigiane del settore, si propone di introdurre alcuni essenziali criteri di regolamentazione in un comparto produttivo che, in un tempo storico caratterizzato dalla straordinaria espansione e diffusione degli strumenti della comunicazione di massa e dall'avvento della civiltà dell'immagine, assume una importanza decisiva nella sfera dell'informazione e degli scambi culturali, nonchè nei processi di formazione del senso comune e della mentalità collettiva.

Funzioni tanto delicate richiedono ormai la garanzia di una sicura qualificazione e di una comprovata professionalità degli operatori. A ciò intendono provvedere gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge in oggetto, che vincolano l'esercizio delle attività elencate nell'articolo 1 al possesso di alcuni elementari requisiti di competenza culturale e di capacità professionale. A proposito delle attività di cui all'articolo 1, occorre precisare che con il termine di cartotecnica si vogliono significare le lavorazioni di carta e di cartone che prevedono anche l'uso di una macchina da stampa (quindi stampa di astucci, di registri, fabbricazione di quaderni, di diari, di agende, di etichette, nonchè operazioni di nobilitazione della carta, come nel caso della fabbricazione di carta per regalo, di tovaglioli e tovaglie stampate, di cartoline, di biglietti augurali, eccetera): dunque, il complesso di lavorazioni che esclude soltanto la fabbricazione di imballaggi, purchè la quota parte di fatturato relativa alla stampa non rappresenti la voce prevalente.

Le prescrizioni dettate negli articoli 2, 3 e 4 vanno strettamente correlato alle norme contenute negli articoli 6 e 8. Nell'articolo 6 è infatti contemplata una clausola che salvaguarda le imprese già operanti, chiarendo

come la disciplina proposta si prefigga l'obiettivo di razionalizzare, secondo parametri di affidabilità tecnico-professionale e culturale, il prevedibile incremento dei soggetti che intendano svolgere, a livello industriale o artigianale, una attività nel settore della grafica. L'articolo 7, d'altro canto, solleva tali imprese da una serie di obblighi amministrativi ormai obsoleti, oltre che palesemente ingiustificati e per giunta inefficaci. Di essi offriamo qui di seguito una puntuale illustrazione.

La legge 2 febbraio 1939, n. 374, «Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni», prevede, all'articolo 1, che «ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura».

L'articolo 9 della legge n. 374 del 1939 individua inoltre lo «stampatore» in «ogni persona che riproduca, a scopo di diffusione e di semplice distribuzione, uno scritto o una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento».

In forza dell'articolo 7 di questa stessa legge, sono esenti da tali obblighi (è importante ricordarlo) «i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità del commercio e dell'industria, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la carta da lettera e le buste intestate, le etichette e le fascette, le carte da involgere, comunque impresse, da parati ed altri simili stampati». Inoltre, i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e del turismo e dello

spettacolo possono «concedere temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonchè le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie».

Dal sistema sopra riferito risulta, quindi, la volontà di esercitare un controllo sulla circolazione degli stampati e delle pubblicazioni chiaramente orientato alla verifica preventiva del possibile impatto politico e propagandistico delle medesime, tant'è vero che dalle verifiche sono escluse - o facilmente escludibili - le pubblicazioni di costo elevato, destinate per ciò stesso ad un pubblico selezionato e ristretto, quelle inerenti a scienze esatte o a valutazioni tecniche sugli argomenti trattati, le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie di carattere strettamente privato, cioè documenti pressochè innocui ai fini della propaganda politica.

Nè varrebbe sostenere che l'obbligo della consegna serve a mantenere aggiornate le biblioteche statali, come si potrebbe inferire da «strategiche» disposizioni inserite nel testo, perchè in tal caso non si spiegherebbe

l'obbligo di invio degli stampati alla procura, con l'esclusione di quelli riguardanti scienze esatte o di costo elevato, che ben potrebbero, invece, interessare le biblioteche pubbliche.

D'altra parte, è noto che tale legislazione risale ad un tempo in cui era stato imposto un totale controllo a fini politici sulla stampa e sulle pubblicazioni, come risulta anche dal tenore generale del testo e dalle gravose sanzioni (ancora oggi valide ed applicabili) previste per la mancata ottemperanza degli obblighi, che giungono fino alla sospensione dell'attività imprenditoriale.

Della legge n. 374 del 1939 si ritiene che possa sopravvivere solo la disposizione che prevede l'invio alle biblioteche parlamentari di ogni pubblicazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di mantenere un meccanismo automatico di aggiornamento del patrimonio librario e documentario a beneficio dell'intera collettività. Vanno, al contrario, sicuramente abrogate le disposizioni che impongono ai titolari di imprese del settore grafico obblighi amministrativi che ormai si configurano come assolutamente superflui, tipici di uno Stato di polizia e perciò - al limite - assurdamente vessatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'attività delle imprese grafiche che svolgono una o più delle seguenti produzioni specialistiche:

- a) fotocomposizione, composizione manuale e composizione meccanica;
- b) fotolito;
- c) stampa rotocalcografica;
- d) flessografia;
- e) calcografia;
- f) xilografia;
- g) eliografia o reprografia;
- h) stampa tipo-lito;
- i) serigrafia;
- j) legatoria;
- k) cartotecnica;
- l) studi grafici;
- m) stampa elettronica;
- n) incisorie rotocalco.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, e dopo aver consultato le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative del settore, emana, con proprio decreto, particolari norme a disciplina della produzione di carte valori, in considerazione delle speciali condizioni e garanzie richieste a tale attività grafica.

Art. 2.

(Soggetti abilitati)

1. Sono abilitate a svolgere le attività di cui all'articolo 1 le imprese iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modifiche ed integrazioni, o nell'albo delle impre-

se artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 da parte del titolare dell'impresa o da un responsabile tecnico all'uopo designato. Nel caso di impresa artigiana, i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti dal titolare dell'impresa o, nel caso di impresa esercitata in forma societaria, da almeno uno dei soci.

Art. 3.

(Requisiti tecnico-professionali)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali;

- a) diploma di laurea, diploma universitario o diploma di istruzione secondaria;
- b) lavoro prestato in qualità di operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore per almeno cinque anni;
- c) superamento di un corso regionale di qualificazione, seguito da almeno due anni di lavoro svolto come operaio qualificato.

2. I criteri generali e le caratteristiche dei corsi regionali sono definiti con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I programmi e le modalità del loro svolgimento sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative del settore e l'Ente nazionale di istruzione professionale grafica (ENIPG).

Art. 4.

(Accertamento dei requisiti)

1. L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 3 è effettuato per le imprese artigiane dalla commissione provinciale per l'artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e per le altre imprese dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Presso ciascuna Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura istituita una commissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3. Tale commissione è composta da cinque membri, di cui uno in rappresentanza della Camera stessa e due in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative del settore grafico, nonchè da due tecnici di provata esperienza, scelti fra i periti iscritti nell'apposito albo camerale.

3. All'accertamento dei requisiti per la produzione di carte valori provvede, attraverso verifica ispettiva, l'Istituto poligrafico dello Stato e Zecca dello Stato.

Art. 5.

(Norma transitoria)

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modifiche ed integrazioni, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese esercenti le attività del settore grafico, sono autorizzate al proseguimento dell'attività. Nei confronti delle medesime si intendono riconosciuti i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. L'esercizio delle attività del settore grafico elencate all'articolo 1 da parte di imprese non regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modifiche ed integrazioni, o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire trenta milioni, e con la confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo dell'attività.

Art. 7.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 10 e da 12 a 15 della legge 2 febbraio 1939, n. 374.

2. Sono altresì abrogati l'articolo 111 del testo unico della legge di pubblica sicurezza; l'articolo 19, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; gli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con regio decreto del 12 dicembre 1940, n. 2052.

